

UFFICIO CONSIGLIO - ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 249 del 03/11/2021

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 340 DEL 04/09/2014 "ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA: APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE". APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL VICE PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Alfieri,

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del 04 settembre 2014 avente ad oggetto "Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma. Approvazione misure organizzative";

RICHIAMATE le Circolari n. 32 in data 1° luglio 2014 e n. 35 in data 19 agosto 2014 del Ministero dell'Interno che disciplinano il procedimento elettorale degli organi della Provincia;

VISTA, in particolare, la Sentenza n. 5292 del 28/08/2020 del Consiglio di Stato – III Sez., la quale disapplica il principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, suffragando l'assunto per cui la sola qualità soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore è quella di "elettore", senza ulteriori specificazioni;

SEGNALATA al riguardo, inoltre, la Sentenza n. 47 del 12/01/2021 del T.A.R. Calabria – Sez. staccata di Reggio Calabria, la quale ha evidenziato come il divieto ai candidati di sottoscrivere le proprie rispettive liste o candidature, nonché altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione sia da considerarsi irragionevole;

RITENENDO questa Amministrazione di aderire al recentissimo orientamento espresso dalla suddetta Sentenza n. 5292 del 28/08/2020 del Consiglio di Stato, onde favorire nelle elezioni provinciali quanto più possibile la presentazione di candidature o liste e anche a fronte di un elettorato attivo ridotto;

PRESO ATTO della lettera prot. UPI n. 380 del 30/09/2021, trasmessa a tutte le Province dal Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI Nazionale), con cui viene proposto di svolgere in unica data ("Election

Day") - il prossimo 18 dicembre 2021 – le elezioni per il rinnovo degli Organi provinciali (Presidente e Consiglio provinciale);

CONSIDERATO che la Provincia di Parma sarà interessata dalle elezioni del 18 dicembre 2021, trovandosi al momento dell'adozione del presente atto con il Presidente decaduto (ai sensi del comma 65 dell'art. 1 della Legge n.56/2014) e con il Consiglio provinciale attualmente in regime di proroga (in carica fino alle nuove elezioni);

CONSIDERATO che in vista dell'inizio del procedimento elettorale si rende, pertanto, necessario aggiornare il Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Parma, approvato con atto G.P. n.340/2014, inserendo in particolare la modifica illustrata nelle premesse e apportando, nel contempo, alcune ulteriori modifiche ed integrazioni (per meglio esplicitare e agevolare le attività elettorali) agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15 e 16, come meglio rappresentate nella colonna B della tabella sottostante:

COLONNA A	COLONNA B
VECCHIO MANUALE OPERATIVO ELEZIONI (atto G.P. n.340/2014)	NUOVO MANUALE OPERATIVO ELEZIONI
Art. 1 – Finalità 1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e n. 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Parma, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.	Art. 1 – Finalità 1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e n. 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Parma, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale Provinciale	Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale Provinciale
1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, presso la Provincia di Parma è costituito l'Ufficio Elettorale. L'Ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e da quattro supplenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti.	1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, presso la Provincia di Parma è costituito l'Ufficio Elettorale. L'Ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, da almeno quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed uno con funzioni di segretario, e da almeno cinque supplenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Parma.	2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Parma ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e, in subordine, del Consigliere anziano.
3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, con atto del Presidente della Provincia, è costituito un Seggio elettorale composto da otto componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche otto componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.	3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, con atto del Presidente della Provincia, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e, in subordine, del Consigliere anziano, è costituito un Seggio elettorale composto da otto componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche otto componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
4. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.	4. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
Art. 3 – Procedimento elettorale	Art. 3 – Procedimento elettorale

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 2/23

- 1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Parma.
- 2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma e trasmesso, con posta elettronica certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun Albo comunale, e al Prefetto della Provincia.
- 3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
- 4. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del servizio elettorale.
- 1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Parma ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in subordine, dal Consigliere anziano. Avviato il procedimento elettorale, tutta la modulistica inerente sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Parma.
- 2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma, nonché sul sito istituzionale, e trasmesso, con posta elettronica certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun Albo comunale, e al Prefetto della Provincia.
- 3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
- 4. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del servizio elettorale.

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

- 1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri dei comuni della Provincia di Parma.
- 2. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Parma.
- 3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Parma il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni
- 4. Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri Provinciali uscenti, purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo.

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

- 1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri <u>in carica</u> dei comuni della Provincia di Parma.
- 2. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Parma.
- 3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Parma il cui mandato scada nei termini indicati al comma 60 dell'art. 1 della Legge 56/2014, come aggiornati con l'art. 17-bis, comma 1 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- 4. [Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri Provinciali uscenti, purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo]. ABROGATO

Art. 5- Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

- 1. L'anagrafe elettorale provinciale di Parma comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:
 - fascia A colore azzurro comuni fino a 3.000 abitanti
 - fascia B colore arancione comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
 - fascia C colore grigio comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
 - fascia D colore rosso comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
 - fascia F colore viola comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
- 2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni, su richiesta del Segretario provinciale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Parma, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al

Art. 5- Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

- 1. L'anagrafe elettorale provinciale di Parma comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:
 - fascia A colore azzurro comuni fino a 3.000 abitanti
 - fascia B colore arancione comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
 - fascia C colore grigio comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
 - fascia D colore rosso comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
 - fascia F colore viola comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
- 2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni (o, in caso di loro assenza o impedimento, i Vicesegretari ovvero altri funzionari comunque delegati o in possesso di idoneo incarico), su richiesta del Segretario provinciale, trasmettono alla Provincia di Parma un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 3/23

trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni Amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, tipologia carica ricoperta e dati inerenti i relativi recapiti. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica.

- 4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma.
- 5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori.
 - Art. 6 Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale
- 1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L. 53/1990, dal Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro ricusazione.
- 2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più

- comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. Tale attestazione, contenente il relativo elenco degli Amministratori comunali, da compilarsi secondo il modello predisposto e fornito dalla Provincia di Parma, dovrà essere trasmessa tra il trentaquattresimo e il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni all'Ufficio Elettorale provinciale utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.
- 3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni Amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, tipologia della carica ricoperta e dati inerenti i recapiti (mail e contatto telefonico). Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica. Con particolare riguardo ai dati relativi al recapito mail ed al contatto telefonico di ciascun Amministratore, gli stessi si rendono necessari per rendere celere una eventuale richiesta di rettifica/conferma/regolarizzazione dei dati trasmessi e per tutte le comunicazioni inerenti una eventuale elezione e verranno altrimenti comunque trattati, ai soli fini e nell'ambito del procedimento elettorale di che trattasi, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. L'informativa privacy completa sul procedimento elettorale sarà resa disponibile sul sito web della Provincia di Parma, nella sezione dedicata.
- 4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma e nella sezione web dell'Ente dedicata al procedimento elettorale.
- 5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il trentacinquesimo giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario ovvero altro funzionario comunque delegato o in possesso di idoneo incarico), ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale

- 1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L. 53/1990, dal Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro ricusazione.
- Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici.
 Nessun candidato può accettare la candidatura in più

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 4/23

liste.

- 3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
- 4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
- 5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
- 6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.
- 8. I candidati non possono autenticare le sottoscrizioni di liste in cui i medesimi siano candidati.

- liste. In merito alla parità di genere, nella redazione delle liste si dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della L. 56/2014 e dalla normativa vigente in materia al momento delle votazioni provinciali.
- 3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
- 4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità. Le firme per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali.
- 5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale possono essere sottoscrittori della propria <u>lista ovvero</u> di altra lista concorrente. Possono <u>altresì</u> sottoscrivere la candidatura di un Presidente.
- 6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.
- 8. I candidati non possono autenticare le sottoscrizioni di liste in cui i medesimi siano candidati.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale

- 1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
- 2.Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista, con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'Ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse:
 - delegare in forma scritta prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
- 3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
- 4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale

RIMANE INVARIATO

candidatura;

- b) un contrassegno di lista, avente diametro di cm. 3 e uno avente diametro di cm. 5, tempestivamente inviato anche in modalità telematica per garantirne una migliore riproduzione;
- c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L. 53/90.
- 5. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica, fatta eccezione per il contrassegno di lista, che dovrà essere presentato con le modalità di cui al precedente comma 4°, lettera b). Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
- 6. L'Ufficio Elettorale, al momento di presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'Ufficio Elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
- 7. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio Elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

- 1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
- 2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio Provinciale.
- 3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

- 1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità. Le firme per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali.
- 2. I candidati alla carica di Presidente possono essere sottoscrittori della propria candidatura ovvero di altra candidatura a Presidente. Possono altresì sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio Provinciale.
- 3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 6/23

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

- 1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità, il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
- 2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
- 3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.
- 4. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 7, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

RIMANE INVARIATO

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

- 1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
- 2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'Ufficio sarà aperto al pubblico il ventunesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e il ventesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

RIMANE INVARIATO

Art. 11 - Esame delle liste e delle candidature

- 1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 10, con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9;
 - siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui all'art. 4;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio Provinciale, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali:
 - e) siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno.
- 2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla ricusazione della lista
- 3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio Provinciale, la candidatura o la lista è dichiarata

Art. 11 - Esame delle liste e delle candidature

RIMANE INVARIATO

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 7/23

inammissibile.

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

- 1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e nel presente manuale.
- 2. Entro il giorno successivo il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e alle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista e candidatura che possono assistere al sorteggio.
- 3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio Elettorale provinciale:
 - b) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse all'Albo Pretorio informatico della Provincia, entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni;
 - c) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

RIMANE INVARIATO

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Parma, Piazza della Pace n. 1, in un unico Seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.

2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.

- 3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari almeno al 10% degli elettori di quella fascia.
- 4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
- 5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del Seggio elettorale

- 1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Parma, in un unico Seggio elettorale per tutto il territorio provinciale. Ove necessario, può essere nominato un "seggio volante", i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio principale; le schede eventualmente raccolte dal "seggio volante" confluiscono unitamente a quelle del seggio ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità da assicurare la segretezza del voto. Della eventuale attivazione del "seggio volante" viene data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente. Il funzionamento del "seggio volante" stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali.
- 2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
- 3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari almeno al 10% degli elettori di quella fascia.
- 4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
- 5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 8/23

con tavoli e sedie, cabine elettorali, urne (per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria.

- 6. L'Ufficio Elettorale consegna al Seggio elettorale la lista degli elettori e le schede di voto, nonché un timbro specifico dell'Ufficio Elettorale, il verbale delle operazioni del Seggio e le tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale 32/2014. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al Seggio, contenenti i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
- 7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a) la lista degli elettori è suddivisa in cinque elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune, i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;
 - b) le schede di voto e le urne sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;
 - ciascun elenco, unitamente alle relative schede e urne, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del Seggio presso la quale l'Amministratore del Comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il Seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il Seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista degli elettori mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Ufficio elettorale.

- tavoli e sedie, cabine elettorali, urne (per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria
- 6. L'Ufficio Elettorale consegna al Seggio elettorale la lista degli elettori e le schede di voto, nonché un timbro specifico dell'Ufficio Elettorale, il verbale delle operazioni del Seggio e le tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale 32/2014. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al Seggio, contenenti i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
- 7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a) la lista degli elettori è suddivisa in cinque elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune, i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;
 - b) le schede di voto e le urne sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;
 - ciascun elenco, unitamente alle relative schede e urne, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del Seggio presso la quale l'Amministratore del Comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il Seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il Seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista degli elettori mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Ufficio elettorale.

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

- 1. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
- 2. Il Presidente dispone degli Agenti Provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 3. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del Seggio, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, nonché i rappresentanti di lista.
- 4. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del Seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

RIMANE INVARIATO

comunali e Provinciali.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del Seggio indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
- 3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica
- 4. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.
- 5. Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
- 6. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato A) alla Legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 7. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del Seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
- 8. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
- 9. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente o della lista di candidati a Consiglieri, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
- 10. I rappresentanti di lista possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del Seggio indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale. Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio elettorale si troveranno ancora all'interno del palazzo dove è ubicato il seggio medesimo saranno ammessi a votare.
- 3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica
- 4. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.
- 5. Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
- 6. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato A) alla Legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 7. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del Seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
- 8. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
- 9. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente o della lista di candidati a Consiglieri, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
- 10. I rappresentanti di lista possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

- 1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
- 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
- 3. Il Presidente di Seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
- 4. Analogamente si procede successivamente allo scrutino per l'elezione del Consiglio provinciale.

- 1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto; per motivate esigenze, il Presidente dell'Ufficio Elettorale, o il suo legittimo sostituto, può differire lo scrutinio al giorno successivo a quello delle votazioni. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
- 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
- 3. Il Presidente di Seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
- 4. Analogamente si procede successivamente allo scrutino per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 17 - Proclamazione degli eletti

- 1. L'Ufficio Elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, il giorno successivo, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione prima del Presidente e poi dei Consiglieri eletti.
- 2. A tal fine, in relazione alla:
- proclamazione alla carica di Presidente della Provincia, il responsabile dell'Ufficio elettorale proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane;
- proclamazione alla carica di Consigliere provinciale:
 - la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi;
 - i seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014;
 - i seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;
 - a parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 17 - Proclamazione degli eletti

RIMANE INVARIATO

Art. 18 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Art. 18 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 11/23

1.Entro il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito, procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.	RIMANE INVARIATO
Art. 19 - Disposizioni finali	Art. 19 - Disposizioni finali
1.Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.	RIMANE INVARIATO

VISTI:

- per quanto compatibile, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, come modificato con successivo atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 7 marzo 2019;

RICHIAMATI:

- il provvedimento di nomina a Vice Presidente della Provincia di Parma, adottato dal Presidente dell'Ente in data 30/09/2021 con prot. n. 25620;
- gli artt. 28 e 31 dello Statuto della Provincia di Parma che definiscono la propria competenza nell'emanare il seguente provvedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, nonché Dirigente dell'Ufficio "Consiglio/Assemblea dei sindaci – Elettorale", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di decreto, avendo la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Vice Presidente, su proposta del Segretario Generale della Provincia di Parma,

DECRETA

1. di apportare al Manuale operativo delle elezioni di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive mm. ed ii., approvato con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 340 del 04 settembre 2014 avente ad oggetto "Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma. Approvazione misure organizzative", le modifiche e le integrazioni indicate nella COLONNA B della tabella sottostante, che qui si intendono approvate:

COLONNA A	COLONNA B
VECCHIO MANUALE OPERATIVO ELEZIONI	NUOVO MANUALE OPERATIVO ELEZIONI
(atto G.P. n.340/2014)	
Art. 1 – Finalità	Art. 1 – Finalità
1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alle Circolari del Ministero dell'Interno	1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni ed

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 12/23

n. 32 e n. 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Parma, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.

integrazioni e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e n. 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Parma, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale Provinciale

- 1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, presso la Provincia di Parma è costituito l'Ufficio Elettorale. L'Ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e da quattro supplenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti.
- 2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Parma.
- 3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, con atto del Presidente della Provincia, è costituito un Seggio elettorale composto da otto componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche otto componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
- 4. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale Provinciale

- 1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, presso la Provincia di Parma è costituito l'Ufficio Elettorale. L'Ufficio è composto dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, da almeno quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed uno con funzioni di segretario, e da almeno cinque supplenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti.
- 2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Parma <u>ovvero, in caso</u> <u>di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e, in subordine, del Consigliere anziano</u>.
- 3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, con atto del Presidente della Provincia, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e, in subordine, del Consigliere anziano, è costituito un Seggio elettorale composto da otto componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche otto componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
- 4. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Art. 3 - Procedimento elettorale

- 1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Parma.
- 2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma e trasmesso, con posta elettronica certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun Albo comunale, e al Prefetto della Provincia.
- 3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
- 4. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del servizio elettorale.

Art. 3 - Procedimento elettorale

- 1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Parma ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in subordine, dal Consigliere anziano. Avviato il procedimento elettorale, tutta la modulistica inerente sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Parma.
- 2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma, nonché sul sito istituzionale, e trasmesso, con posta elettronica certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun Albo comunale, e al Prefetto della Provincia.
- 3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
- 4. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del servizio elettorale.

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

- 1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri dei comuni della Provincia di Parma.
- 2. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

- 1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri <u>in carica</u> dei comuni della Provincia di Parma.
- 2. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 13/23

Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Parma.

- 3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Parma il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni.
- 4. Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri Provinciali uscenti, purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo.
- Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Parma.
- 3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Parma il cui mandato scada nei termini indicati al comma 60 dell'art. 1 della Legge 56/2014, come aggiornati con l'art. 17-bis, comma 1 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- 4. [Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri Provinciali uscenti, purché in carica al momento della seadenza del mandato amministrativo]. ABROGATO

Art. 5- Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

- 1. L'anagrafe elettorale provinciale di Parma comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:
 - fascia A colore azzurro comuni fino a 3.000 abitanti
 - fascia B colore arancione comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
 - fascia C colore grigio comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
 - fascia D colore rosso comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
 - fascia F colore viola comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
- 2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni, su richiesta del Segretario provinciale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Parma, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
- 3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni Amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, tipologia carica ricoperta e dati inerenti i relativi recapiti. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica.

Art. 5- Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

- 1. L'anagrafe elettorale provinciale di Parma comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:
 - fascia A colore azzurro comuni fino a 3.000 abitanti
 - fascia B colore arancione comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
 - fascia C colore grigio comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
 - fascia D colore rosso comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
 - fascia F colore viola comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
- 2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni (o, in caso di loro assenza o impedimento, i Vicesegretari ovvero altri funzionari comunque delegati o in possesso di idoneo incarico), su richiesta del Segretario provinciale, trasmettono alla Provincia di Parma un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. Tale attestazione, contenente il relativo elenco degli Amministratori comunali, da compilarsi secondo il modello predisposto e fornito dalla Provincia di Parma, dovrà essere trasmessa - tra il trentaquattresimo e il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni - all'Ufficio Elettorale provinciale utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.
- 3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni Amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, tipologia della carica ricoperta e dati inerenti i recapiti (mail e contatto telefonico). Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica. Con particolare riguardo ai dati relativi al recapito mail ed al contatto telefonico di ciascun Amministratore, gli stessi si rendono necessari per rendere celere una eventuale richiesta di rettifica/conferma/regolarizzazione dei dati trasmessi e per tutte le comunicazioni inerenti una eventuale elezione e verranno altrimenti comunque trattati, ai soli fini e nell'ambito del procedimento elettorale di che trattasi, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. L'informativa privacy completa sul procedimento elettorale sarà resa

- 4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma.
- 5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale

- 1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L. 53/1990, dal Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro ricusazione.
- 2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste
- 3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
- 4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
- 5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
- 6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo

disponibile sul sito web della Provincia di Parma, nella sezione dedicata.

- 4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Parma e nella sezione web dell'Ente dedicata al procedimento elettorale.
- 5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il trentacinquesimo giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario ovvero altro funzionario comunque delegato o in possesso di idoneo incarico), ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale

- 1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L. 53/1990, dal Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro ricusazione.
- 2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. In merito alla parità di genere, nella redazione delle liste si dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della L. 56/2014 e dalla normativa vigente in materia al momento delle votazioni provinciali.
- 3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
- 4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità. Le firme per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali.
- 5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale possono essere sottoscrittori della propria <u>lista ovvero</u> di altra lista concorrente. Possono <u>altresì</u> sottoscrivere la candidatura di un Presidente.
- 6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 15/23

- 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.
- 8. I candidati non possono autenticare le sottoscrizioni di liste in cui i medesimi siano candidati.
- 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.
- 8. I candidati non possono autenticare le sottoscrizioni di liste in cui i medesimi siano candidati.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale

- 1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
- 2.Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista, con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'Ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
- 3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
- 4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura:
 - b) un contrassegno di lista, avente diametro di cm.
 3 e uno avente diametro di cm.
 5, tempestivamente inviato anche in modalità telematica per garantirne una migliore riproduzione:
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L. 53/90.
- 5. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica, fatta eccezione per il contrassegno di lista, che dovrà essere presentato con le modalità di cui al precedente comma 4°, lettera b). Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
- 6. L'Ufficio Elettorale, al momento di presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'Ufficio Elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale

RIMANE INVARIATO

7. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio Elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

- 1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
- 2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio Provinciale.
- 3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità, il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.

Presidente

- 2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
- 3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.
- 4. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 7, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

- 1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità. Le firme per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali.
- 2. I candidati alla carica di Presidente possono essere sottoscrittori della propria candidatura <u>ovvero</u> di altra candidatura a Presidente. Possono <u>altresì</u> sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio Provinciale.
- 3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

RIMANE INVARIATO

Presidente

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 17/23

votazione. RIMANE INVARIATO 2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'Ufficio sarà aperto al pubblico il ventunesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e il ventesimo giorno dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Art. 11 - Esame delle liste e delle candidature Art. 11 - Esame delle liste e delle candidature 1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che: ciascuna lista o candidatura sia stata presentata **RIMANE INVARIATO** nel termine previsto dell'articolo 10, con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9: b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui all'art. 4; c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare; d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio Provinciale, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali: e) siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno. 2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla ricusazione della lista. 3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio Provinciale, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile. Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature delle liste e delle candidature 1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, RIMANE INVARIATO ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e nel presente manuale. 2. Entro il giorno successivo il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e alle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista e candidatura che possono assistere al sorteggio. 3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio Elettorale provinciale: provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse all'Albo Pretorio

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 18/23

informatico della Provincia, entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura

- la trasmissione ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni;
- b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Parma, Piazza della Pace n. 1, in un unico Seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.

- 2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
- 3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari almeno al 10% degli elettori di quella fascia.
- 4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
- 5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, cabine elettorali, urne (per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria.
- 6. L'Ufficio Elettorale consegna al Seggio elettorale la lista degli elettori e le schede di voto, nonché un timbro specifico dell'Ufficio Elettorale, il verbale delle operazioni del Seggio e le tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale 32/2014. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al Seggio, contenenti i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
- 7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a) la lista degli elettori è suddivisa in cinque elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune, i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindano.
 - b) le schede di voto e le urne sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del Seggio elettorale

- 1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Parma, in un unico Seggio elettorale per tutto il territorio provinciale. Ove necessario, può essere nominato un "seggio volante", i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio principale; le schede eventualmente raccolte dal "seggio volante" confluiscono unitamente a quelle del seggio ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità da assicurare la segretezza del voto. Della eventuale attivazione del "seggio volante" viene data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente. Il funzionamento del "seggio volante" stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali.
- 2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
- 3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari almeno al 10% degli elettori di quella fascia.
- 4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
- 5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, cabine elettorali, urne (per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria.
- 6. L'Ufficio Elettorale consegna al Seggio elettorale la lista degli elettori e le schede di voto, nonché un timbro specifico dell'Ufficio Elettorale, il verbale delle operazioni del Seggio e le tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale 32/2014. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al Seggio, contenenti i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
- 7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - la lista degli elettori è suddivisa in cinque elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune, i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;
 - le schede di voto e le urne sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 19/23

- ciascun elenco, unitamente alle relative schede e urne, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del Seggio presso la quale l'Amministratore del Comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il Seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il Seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista degli elettori mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Ufficio elettorale.
- c) ciascun elenco, unitamente alle relative schede e urne, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del Seggio presso la quale l'Amministratore del Comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il Seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il Seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista degli elettori mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Ufficio elettorale.

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

- 1. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
- 2. Il Presidente dispone degli Agenti Provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 3. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del Seggio, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, nonché i rappresentanti di lista.
- 4. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del Seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e Provinciali.

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

RIMANE INVARIATO

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del Seggio indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
- 3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica.
- 4. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del Seggio indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale. Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio elettorale si troveranno ancora all'interno del palazzo dove è ubicato il seggio medesimo saranno ammessi a votare.
- 3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica.
- 4. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 20/23

compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.

- 5. Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
- 6. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato A) alla Legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 7. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del Seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
- 8. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
- 9. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente o della lista di candidati a Consiglieri, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
- 10. I rappresentanti di lista possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

- compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.
- 5. Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
- 6. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato A) alla Legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 7. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del Seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
- 8. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
- 9. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente o della lista di candidati a Consiglieri, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
- 10. I rappresentanti di lista possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

- 1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
- 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
- 3. Il Presidente di Seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
- 4. Analogamente si procede successivamente allo scrutino per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

- 1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto; per motivate esigenze, il Presidente dell'Ufficio Elettorale, o il suo legittimo sostituto, può differire lo scrutinio al giorno successivo a quello delle votazioni. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
- 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
- 3. Il Presidente di Seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
- 4. Analogamente si procede successivamente allo scrutino per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 17 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, il giorno successivo, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio, e dopo avere

Art. 17 - Proclamazione degli eletti

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 21/23

RIMANE INVARIATO esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione prima del Presidente e poi dei Consiglieri eletti. 2. A tal fine, in relazione alla: proclamazione alla carica di Presidente della Provincia, il responsabile dell'Ufficio elettorale proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane; proclamazione alla carica di provinciale: - la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi; -i seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014; -i seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; -a parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. Art. 18 - Provvedimento di presa d'atto del risultato Art. 18 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale elettorale 1.Entro il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito, RIMANE INVARIATO pubblicazione procedendo, altresì, alla provvedimento all'Albo pretorio informatico Provincia. Art. 19 - Disposizioni finali Art. 19 - Disposizioni finali 1.Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni **RIMANE INVARIATO** del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

- 2. di allegare al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale, il nuovo Manuale operativo delle elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto;
- 3. di specificare che con successivi atti verranno indetti i Comizi Elettorali e costituiti l'Ufficio e il Seggio Elettorali relativi ai Comizi predetti;
- 4. di precisare che una volta avviato il procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014 e successive mm. ed ii., tutta la relativa modulistica sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Parma;
- 5. di demandare la quantificazione delle somme necessarie al pagamento degli straordinari ai componenti dell'Ufficio e del Seggio Elettorali ad un successivo provvedimento, essendo gli stessi al momento non determinabili;

Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021 pag. 22/23

6. di rendere esecutivo il presente provvedimento all'atto della sua sottoscrizione.

Il Vice Presidente (DELSANTE GIUSEPPE) con firma digitale



UFFICIO CONSIGLIO - ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3684 /2021 ad oggetto:

" DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 340 DEL 04/09/2014 "ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA: APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE". APPROVAZIONE MODIFICHE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma, 02/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile (ALFIERI RITA) con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3684 / 2021 ad oggetto:

" DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 340 DEL 04/09/2014 "ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA: APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE". APPROVAZIONE MODIFICHE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, 03/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile (MENOZZI IURI) con firma digitale